



DIREZIONE V – DIVISIONE 4 - UFFICIO CONCORSI

3.2) REGOLAMENTO DI ATENEO PER IL RECLUTAMENTO DEI TECNOLOGI A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24-BIS DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240 E DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO

.....OMISSIS.....

DELIBERA

- di approvare il Regolamento di Ateneo per il reclutamento dei tecnologi a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 bis della legge n. 240/2010 e disciplina del rapporto di lavoro nel tenore di seguito riportato:

REGOLAMENTO DI ATENEO PER IL RECLUTAMENTO DEI TECNOLOGI A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 BIS DELLA LEGGE N. 240/2010 E DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO

*** **

- Art. 1 – Oggetto e finalità
- Art. 2 – Attività del tecnologo
- Art. 3 – Rapporto di lavoro e contratto
- Art. 4 – Oneri e trattamento economico
- Art. 5 – Incompatibilità
- Art. 6 – Attivazione della procedura selettiva e bando
- Art. 7 – Requisiti di partecipazione alla procedura pubblica selettiva
- Art. 8 – Procedura selettiva
- Art. 9 – Commissione esaminatrice
- Art. 10 – Lavori della commissione
- Art. 11 – Formazione della graduatoria e approvazione atti
- Art. 12 – Stipula del contratto
- Art. 13 – Disposizioni finali
- Art. 14 – Pubblicazione e entrata in vigore

*** **

Art. 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina le procedure di selezione per il reclutamento, il regime giuridico, l'attività e il trattamento economico dei tecnologi a tempo determinato di cui all'art 24bis della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
2. Ai fini di cui al precedente comma, l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" (d'ora in avanti anche "Ateneo"), nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione e sulla base delle esigenze di fabbisogno, può stipulare contratti di lavoro a tempo determinato, in regime di impegno a tempo pieno o parziale, con soggetti qualificati come "tecnologi", al fine di svolgere attività di supporto tecnico e amministrativo alle attività di ricerca nell'ambito di



progetti di ricerca finanziati da enti e organismi pubblici o privati, nazionali e internazionali e dall'Unione europea.

Art. 2 – Attività del tecnologo

1. Il tecnologo svolge compiti di elevato contenuto tecnico e professionale, di supporto tecnico e/o amministrativo alle attività di ricerca e/o alla gestione dei progetti secondo le direttive impartite dal responsabile della ricerca stessa o dal responsabile della struttura di riferimento.
2. In relazione a compiti e responsabilità, i tecnologi possono essere di primo o di secondo livello:
 - a) il tecnologo di primo livello, nell'ambito delle direttive impartitegli, svolge funzioni di progettazione, di elaborazione e di gestione correlate al progetto di ricerca con assunzione della relativa responsabilità;
 - b) il tecnologo di secondo livello, nell'ambito delle direttive impartitegli, svolge compiti di revisione, di analisi, di collaborazione tecnica correlati al progetto di ricerca con assunzione di responsabilità relativamente alla correttezza tecnica delle soluzioni adottate.

Art. 3 – Rapporto di lavoro e contratto

1. Il rapporto di lavoro del tecnologo è di natura subordinata e a tempo determinato e può essere in regime di impegno a tempo pieno (36 ore settimanali) o a tempo parziale.
2. Il rapporto di lavoro è regolato dal contratto individuale e dalle disposizioni vigenti in materia di lavoro subordinato, anche per quanto attiene al trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale, previsto per i redditi da lavoro dipendente.
3. Il contratto individuale di lavoro ha una durata minima di 18 mesi ed è prorogabile per una sola volta e per un massimo di ulteriori tre anni. La durata complessiva dei suddetti contratti con l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" non può in ogni caso essere superiore a cinque anni.
4. Il tecnologo è sottoposto ad un periodo di prova della durata di un mese, non rinnovabile né prorogabile alla scadenza. Decorso la metà del periodo di prova, nel restante periodo ciascuna delle Parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso. Il recesso dell'Amministrazione deve essere motivato.
5. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia risolto da una delle Parti, il tecnologo si intende confermato in servizio, per la durata del contratto, con riconoscimento della relativa anzianità dal giorno dell'assunzione in prova.
6. La cessazione del rapporto di lavoro è determinata dalla scadenza del termine o, decorso il periodo di prova, dal recesso di una delle Parti qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell'art. 2119 del Codice Civile, non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto.
7. In caso di recesso la retribuzione viene corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio, compresi i ratei della tredicesima mensilità e la retribuzione corrispondente alle giornate di ferie maturate e non godute.
8. Costituisce condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura selettiva che ne costituisce il presupposto.



9. I contratti di cui al presente Regolamento non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli del personale accademico o del personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo, né possono trasformarsi in contratti a tempo indeterminato.

Art. 4 – Oneri e trattamento economico

1. Il trattamento economico annuo lordo spettante ai titolari dei contratti, da corrispondere in tredici mensilità, è così definito:

a) per il tecnologo di primo livello è parametrato al trattamento complessivo attribuito al personale della categoria EP in base al vigente CCNL comparto Università. La struttura richiedente l'attivazione della posizione è tenuta ad individuare una tra le seguenti posizioni economiche: EP1, EP2 e EP3;

b) per il tecnologo di secondo livello è parametrato al trattamento complessivo attribuito al personale della categoria D in base al vigente CCNL comparto Università. La struttura richiedente l'attivazione della posizione è tenuta ad individuare una tra le posizioni economiche comprese tra D3 e D7.

2. Gli oneri economici complessivi, comprensivi degli oneri a carico dell'Ateneo, gravano sui fondi del progetto o dei progetti di ricerca di riferimento.

3. Il finanziamento del contratto da tecnologo mediante fondi relativi a più progetti di ricerca è consentito solo nel caso in cui le attività di supporto tecnico e/o amministrativo siano trasversali a più progetti.

Art. 5 – Incompatibilità

1. Ai contratti di cui al presente Regolamento si applica la disciplina vigente in materia di incompatibilità di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni.

2. In particolare, il contratto di tecnologo non è cumulabile con altri contratti di lavoro subordinato e/o autonomo con enti pubblici o privati né con analoghi contratti con l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" o con altre sedi universitarie o con strutture scientifiche private, né con il dottorato di ricerca, assegno di ricerca o altra attività di formazione post laurea.

3. La posizione di tecnologo è incompatibile con l'esercizio del commercio e dell'industria; quella in regime di lavoro a tempo pieno è incompatibile con l'esercizio dell'attività libero professionale.

Art. 6 – Attivazione della procedura pubblica selettiva e bando

1. Il reclutamento dei tecnologi avviene previo esperimento di procedure pubbliche selettive.

2. La proposta di attivazione di una procedura pubblica selettiva finalizzata al reclutamento di un tecnologo, corredata dal progetto di ricerca di riferimento, è formulata con delibera del Consiglio di Dipartimento o dei Consigli dei Dipartimenti presso cui è realizzato il progetto di ricerca. Qualora il progetto di ricerca si svolga presso un Centro di ricerca dipartimentale o interdipartimentale, la proposta del Dipartimento o dei Dipartimenti è assunta su iniziativa del Consiglio scientifico del Centro.

3. La proposta di attivazione è sottoposta all'approvazione del Consiglio di amministrazione dell'Ateneo.

4. La proposta di attivazione deve contenere i seguenti elementi:



- a) il numero dei posti da attivare, la tipologia (se tecnologo di primo o di secondo livello), la categoria e posizione economica per la determinazione del trattamento economico, la durata del contratto – individuata in ossequio a quanto previsto dal precedente articolo 2, comma 2 –, il regime di impegno previsto (se a tempo pieno o a tempo parziale e, in tale ultimo caso, la relativa percentuale);
- b) il progetto di ricerca di riferimento;
- c) il profilo di tecnologo di primo o di secondo livello da reclutare, ivi inclusi l'indicazione del titolo di studio e della qualifica professionale, da determinarsi coerentemente all'attività da svolgere;
- d) la descrizione dell'attività che il tecnologo è tenuto a svolgere;
- e) le risorse per la totale copertura economica degli oneri relativi al posto/ai posti da attivare;
- f) nel caso in cui il progetto di ricerca coinvolga più Dipartimenti, la proposta deve contenere l'indicazione del Dipartimento o del Centro interdipartimentale presso cui afferirà il tecnologo.

5. Il bando di indizione della procedura pubblica selettiva è emanato con decreto del Direttore Generale dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" e deve contenere le seguenti informazioni:

- a) la descrizione delle specifiche funzioni da svolgere nell'ambito del progetto di ricerca di riferimento;
- b) i requisiti, i titoli di ammissione alla selezione e l'indicazione della lingua o delle lingue straniere richieste;
- c) le modalità e i termini di presentazione delle domande di partecipazione;
- d) i documenti e le dichiarazioni sostitutive che i candidati sono tenuti a produrre;
- e) le prove d'esame, le relative modalità di espletamento, i punteggi attribuibili, ivi incluso il punteggio minimo per il relativo superamento, i titoli valutabili;
- f) la durata del contratto di lavoro, la tipologia del contratto, se a tempo pieno o a tempo parziale e, in quest'ultimo caso, la percentuale d'impegno;
- g) il responsabile del procedimento;
- h) l'importo del contributo per la partecipazione alla procedura pubblica selettiva.

6. Il bando, redatto sia in lingua italiana sia in lingua inglese, viene pubblicizzato mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" all'indirizzo <http://concorsi.uniroma2.it> e per estratto sui seguenti siti <http://bandi.miur.it> e <http://ec.europa.eu/euraxess>.

Art. 7 – Requisiti di partecipazione alla procedura pubblica selettiva

1. Fermi restando i requisiti generali previsti per il reclutamento nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, sono ammessi a partecipare alla procedura pubblica selettiva i candidati, italiani e stranieri, in possesso dei seguenti requisiti:

1) per il tecnologo di primo livello, alternativamente:

- a) laurea previgente ordinamento o laurea specialistica (LS) conseguita ai sensi del D.M. 509/1999 o laurea magistrale (LM), conseguita ai sensi del D.M. 270/2004, o laurea magistrale a ciclo unico, conseguita ai sensi dei richiamati provvedimenti ministeriali, e particolare qualificazione professionale ricavabile da precedente esperienza lavorativa

- congruente con l'attività da svolgere almeno biennale e/o da titoli post-universitari specificati nel bando della procedura;
- b) laurea triennale (L), conseguita ai sensi del D.M. 509/1999 o del D.M. 270/2004, e particolare qualificazione professionale ricavabile da precedente esperienza lavorativa congruente con l'attività da svolgere almeno quadriennale e/o da titoli postuniversitari comunque specificati nel bando della procedura;
- 2) per il tecnologo di secondo livello, alternativamente:
- a) laurea previgente ordinamento o laurea specialistica (LS) conseguita ai sensi del D.M. 509/99 o laurea magistrale (LM) conseguita ai sensi del D.M. 270/2004 o laurea a ciclo unico conseguita ai sensi dei richiamati provvedimenti ministeriali e particolare qualificazione professionale ricavabile da precedente esperienza lavorativa congruente con l'attività da svolgere almeno annuale e/o da titoli post-universitari specificati nel bando della procedura;
- b) laurea triennale (L), conseguita ai sensi del D.M. 509/1999 o del D.M.270/2004, e particolare qualificazione professionale ricavabile da precedente esperienza lavorativa congruente con l'attività da svolgere almeno triennale e/o da titoli postuniversitari specificati nel bando della procedura.
2. Ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettere b) e c) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni sono esclusi dalla procedura pubblica selettiva coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente alla struttura proponente, con il Rettore, con il Direttore Generale o con un componente del Consiglio di amministrazione dell'Ateneo.

Art. 8 – Procedura pubblica selettiva

1. La procedura pubblica selettiva si effettua secondo le modalità di volta in volta definite nel decreto direttoriale di indizione, in funzione della tipologia di attività connesse allo specifico profilo.
2. Le prove d'esame, consistenti in una prova scritta, anche a contenuto teorico-pratico, e una prova orale, sono finalizzate all'accertamento delle conoscenze e delle competenze e della qualificazione professionale richiesta, ivi inclusi il grado di conoscenza dei più diffusi software applicativi e della lingua straniera richiesta o di una delle lingue straniere richieste, secondo quanto stabilito dal bando della procedura pubblica selettiva.
3. Le prove d'esame potranno essere svolte in presenza ovvero a distanza per via telematica, con uso dello strumento della teleconferenza in audio e video mediante la piattaforma in uso presso l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" e/o analoghi applicativi.
4. Il diario delle prove d'esame è definito nel decreto direttoriale di indizione della procedura oppure, in assenza di tale definizione nel bando della selezione, è notificato ai candidati, con un preavviso di almeno quindici giorni per la prova scritta e di almeno venti giorni per quella orale, mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" all'indirizzo <http://concorsi.uniroma2.it>, con valore di notifica a tutti gli effetti sia nell'uno sia nell'altro caso.
5. La commissione esaminatrice, di cui al successivo articolo 9, ha a disposizione 100 punti complessivi, dei quali 30 sono riservati alla prova scritta, 30 alla prova orale e 40 alla valutazione dei titoli.



6. Conseguono l'ammissione alla prova orale i candidati che abbiano riportato nella prova scritta una votazione non inferiore a 21/30.
7. La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, è effettuata successivamente alla prova scritta e prima che si proceda alla correzione degli elaborati. Il risultato della valutazione dei titoli è pubblicato sul sito istituzionale dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", all'indirizzo <http://concorsi.uniroma2.it>, prima dello svolgimento della prova orale.
8. Le categorie di titoli valutabili, purché attinenti alle attività del posto messo a concorso, sono le seguenti:
- 1) titoli di studio e formativi massimo 15 punti:
 - a) titoli di studio quali diploma di specializzazione post lauream, dottorato di ricerca, master universitario, corso di perfezionamento universitario, se non richiesti dal bando come requisito per l'accesso e utilizzato a tal fine dal candidato (massimo 10 punti);
 - b) attestazioni di attività formative con valutazione finale rilasciati a seguito di frequenza di corsi di formazione professionale organizzati da Pubbliche Amministrazioni o Enti privati (massimo 5 punti).
 - 2) esperienze professionali fino ad un massimo 15 punti:

esperienze professionali maturate nell'ambito di rapporti di lavoro subordinato presso l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", soggetti pubblici o privati o nello svolgimento di attività libero professionali/collaborazioni/attività imprenditoriali svolte in proprio, di pertinenza della posizione ricercata. L'esperienza professionale deve essere valutata per il periodo eccedente quello richiesto come requisito di accesso e utilizzata a tal fine dal candidato.
 - 3) titoli di qualificazione tecnica o specialistica massimo 10 punti:
 - a) pubblicazioni scientifiche: articoli pubblicati su riviste scientifiche, comunicazioni pubblicate in atti di congressi, libri o contributi a libri, brevetti (massimo 8 punti);
 - b) partecipazione, in qualità di relatore, a convegni, a corsi e a seminari (massimo 2 punti).
9. La prova orale si intende superata con una votazione di almeno 21/30.
10. La valutazione finale per ciascun candidato è costituita dalla somma del voto conseguito nella prova scritta, della votazione conseguita nella valutazione dei titoli e dal punteggio ottenuto nella prova orale.

Art. 9 – Commissione esaminatrice

1. La commissione esaminatrice della procedura pubblica selettiva è nominata con decreto del Direttore Generale su proposta del Consiglio del Dipartimento presso cui afferirà il tecnologo ovvero, in caso di afferenza del tecnologo presso un Centro di ricerca dipartimentale o interdipartimentale, su proposta del Consiglio scientifico del Centro.
2. La commissione esaminatrice è costituita da tre componenti, esperti nelle materie oggetto della selezione, scelti tra professori e ricercatori anche esterni all'Ateneo. La commissione esaminatrice può essere affiancata da esperti per l'accertamento delle conoscenze linguistiche e/o informatiche, del cui parere la commissione terrà conto in sede di attribuzione del punteggio. Ai lavori della commissione partecipa un segretario, scelto tra il personale tecnico, amministrativo e bibliotecario dell'Ateneo, con funzioni di verbalizzazione.

3. Almeno un terzo dei posti di componente, salva motivata impossibilità, è riservato alle donne.
4. Ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, non possono fare parte della commissione esaminatrice i componenti degli organi di governo dell'Ateneo, coloro che ricoprono cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.
5. Ai sensi dell'articolo 35**bis** del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, non possono fare parte della commissione esaminatrice coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro secondo del Codice penale.

Art. 10 – Lavori della commissione esaminatrice

1. La commissione è tenuta a concludere i lavori entro tre mesi dalla data della seduta preliminare.
2. Qualora i lavori non siano conclusi nel termine suddetto, il Direttore Generale può concedere una proroga, valutati i motivi di richiesta da parte del presidente della commissione, ovvero con provvedimento motivato, avviare le procedure per la sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo nel contempo un nuovo e congruo termine per la conclusione dei lavori.
3. La commissione, prima dello svolgimento delle prove d'esame, elabora le tracce della prova scritta e i quesiti da porre ai candidati alla prova orale e stabilisce i criteri e le modalità di valutazione delle prove stesse.
4. I criteri e le modalità di valutazione delle prove d'esame e dei titoli devono essere formalizzati nei relativi verbali al fine di motivare i punteggi da attribuire ai titoli e alle singole prove.

Art. 11 – Formazione della graduatoria e approvazione atti

1. La graduatoria di merito è formata secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo riportato da ciascun candidato, con l'osservanza, a parità di punteggio, dei titoli di preferenza previsti dall'articolo 5, comma 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni.
2. Sono dichiarati vincitori nel limite dei posti messi a concorso, i candidati utilmente collocati in graduatoria, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego.
3. Previo accertamento della regolarità formale degli atti, la graduatoria di merito, unitamente alla dichiarazione dei vincitori, è approvata dal Direttore generale con proprio decreto.
4. Il decreto è pubblicato entro 30 giorni dalla data di svolgimento della prova orale sul sito dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" all'indirizzo <http://concorsi.uniroma2.it>.
5. Dalla data di pubblicazione del decreto direttoriale di approvazione degli atti decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 12 – Stipula del contratto

1. L'assunzione dei vincitori della selezione avviene subordinatamente all'inesistenza di vincoli di natura finanziaria e normativa. In ogni caso, all'atto dell'assunzione i vincitori non



devono aver superato l'età ordinamentale prevista per la cessazione dal servizio per raggiunti limiti d'età del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario delle università.

2. I candidati utilmente collocati in graduatoria stipulano con l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno o parziale, regolato dalle disposizioni vigenti in materia, anche per quanto attiene al trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale previsto per i redditi da lavoro dipendente.

3. I vincitori devono assumere servizio entro il termine indicato nella convocazione; la mancata presa di servizio, senza giustificato motivo, entro il termine stabilito comporta la decadenza dal diritto alla stipula del contratto. Qualora i vincitori assumano servizio, per giustificato motivo, con ritardo rispetto al termine prefissatogli, gli effetti giuridici ed economici decorrono dal giorno di effettiva presa di servizio.

4. Il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato che si instaura con il tecnologo è sottoscritto dal Direttore Generale e deve contenere le seguenti indicazioni:

- a) la data di inizio e di conclusione del rapporto di lavoro;
- b) l'ambito di attività;
- c) il trattamento economico e normativo, parametrato al CCNL comparto Università, per quanto compatibile con il contratto di lavoro a tempo determinato;
- d) i diritti e i doveri;
- e) le incompatibilità;
- f) la struttura di afferenza.

Art. 13 – Norme finali

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si applica la disciplina prevista dal codice civile, dalle vigenti disposizioni normative in materia di pubblico impiego, con particolare riferimento al Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e ss.mm.ii., al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. e alla legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ss.mm.ii, nonché dal vigente CCNL del comparto Università in quanto compatibile.

2. Il presente Regolamento è emanato con Decreto del Rettore, pubblicato all'Albo ufficiale dell'Ateneo e sul sito istituzionale dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", ed entra in vigore il giorno successivo alla relativa pubblicazione.

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE

IL DIRETTORE GENERALE VICARIO

IL RETTORE